



# COMUNE DI CESENA

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

<8R04frig>

P.G.N. 30207/63

Cesena, 28 agosto 1998

P.S.N. 8/1229

A tutti i cittadini

Alle associazioni di categoria

Alle forze dell'ordine

Agli enti di controllo e  
vigilanza ambientale

OGGETTO: Divieto di mantenere accesi i compressori degli autofrigo nei centri abitati in periodo notturno e nei giorni festivi.

## IL SINDACO

rilevato che, specialmente durante la stagione estiva, sono sempre più frequenti i disagi lamentati da cittadini che sono esposti alla rumorosità prodotta dai compressori degli autofrigo, i quali, a volte anche in orario notturno ed in vicinanza alle abitazioni, sono mantenuti accesi per il raffreddamento degli autocarri su cui sono destinate a viaggiare merci deperibili;

dato atto che le caratteristiche economico-territoriali del Comune di Cesena sono tali da determinare frequenti disagi, sia per la presenza di numerose aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, sia per il loro frequente inserimento all'interno del tessuto urbano;

ravvisata l'opportunità di garantire la tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico prodotto dai compressori degli autofrigo, almeno in orario notturno, senza con ciò impedire il regolare svolgimento delle operazioni di commercializzazione dei prodotti deperibili, poiché gli autocarri possono convenientemente essere raffreddati al di fuori del centro abitato prima delle operazioni di carico;

in attesa dell'approvazione del piano di risanamento acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;

visto il Regolamento di igiene, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente dall'inquinamento;

sentito il Comando di Polizia Municipale, ritenuto di procedere ad alcune modifiche della precedente ordinanza emanata con atto P.G.N. 24575/63 del 09.07.98;

## VIETA

l'accensione dei motori e dei compressori degli autofrigo all'interno dei centri abitati, come delimitati dal vigente P.R.G. (zone A, B e C), a distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni civili, nell'orario compreso dalle 22.00 alle 7.00, nei giorni feriali, e per tutta la giornata nei giorni festivi.

L'inosservanza del divieto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e dove non integri la previsione di cui all'art. 659 del Codice Penale, costituisce illecito amministrativo sanzionato con il pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 1.000.000, conciliabile nella misura ridotta di L. 300.000 con le modalità previste dall'art. 107 e seguenti del t.u.l.c.p. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente atto sostituisce l'Ordinanza emanata con atto P.G.N. 24575/63 - P.S.N. 8/965 del 09.07.1998, che deve pertanto intendersi revocata.

IL DIRIGENTE  
SETTORE AMBIENTE  
TRAFFICO - TRASPORTI  
E SERVIZI IN CONCESSIONE  
(Luigi Giovanni)

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
AMBIENTE - TRAFFICO - TRASPORTI  
Avv. Giorgio Andreucci